

EVENTO SISMICO DEL 26.11.2001

COMUNI DI: ANGHIARI, AREZZO, BADIA TEDALDA, BIBBIENA, CAPRESE MICHELANGELO, CASTEL FOCOGNANO, CHITIGNANO, CHIUSI DELLA VERNA, MARCIANO DELLA CHIANA, MONTERCHI, PIEVE S. STEFANO, POPPI, SANSEPOLCRO, SESTINO, SUBBIANO, TALLA

Ordinanza Ministero dell'Interno Dip.to Protezione Civile n° 3193 del 29 marzo 2002
Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 26.11.2001 nel territorio della provincia di Arezzo ed altre disposizioni di protezione civile

D.1.7

ISTRUZIONI GENERALI

ILLUSTRATIVE DEI CRITERI MODALITÀ' E FASI
DEL FINANZIAMENTO

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE TERRITORIALI ED AMBIENTALI
Luglio 2004

A cura di: M. Ferrini⁽¹⁾

con il contributo di: A. Melozzi⁽¹⁾, A. Bernabini⁽¹⁾, M. Di Marco⁽¹⁾, D. Cecconi⁽¹⁾, C. Pieri⁽¹⁾.

⁽¹⁾ REGIONE TOSCANA – Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali

1^ Edizione Luglio 2002
2^ Edizione Gennaio 2003
3^ Edizione Luglio 2004

INDICE

Art. 1 – Oggetto delle Direttive

Art. 2 – Interventi sugli edifici residenziali

Art. 3 – Individuazione dei soggetti privati beneficiari dei contributi

Art. 4 – Approvazione dei progetti per edifici privati

Art. 5 – Modalità di Finanziamento per edifici privati

Art. 6 – Decadenza dal finanziamento per edifici privati

Art. 7 – Interventi sugli edifici pubblici e di culto

Art. 8 – Individuazione degli edifici pubblici e di culto beneficiari dei contributi

Art. 9 – Approvazione dei progetti per edifici pubblici e di culto

Art. 10 – Modalità di Finanziamento per edifici pubblici e di culto

Art. 11 – Decadenza dal finanziamento per edifici pubblici e di culto

Art. 12 – Categoria delle opere

Art. 13 – Modalità di Vigilanza

Art. 1 – Oggetto delle Direttive

1 - Le presenti disposizioni disciplinano, ai sensi dell'ordinanza 3193/02, la concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 3 comma 3 della citata ordinanza ai soggetti pubblici o privati per il ripristino in condizioni di sicurezza e la riduzione del rischio dei beni immobili danneggiati in seguito della crisi sismica del settembre 26 novembre 2001 nei Comuni di: Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Chitignano, Chiusi della Verna, Marciano della Chiana, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Poppi, Sansepolcro, Sestino, Subbiano, Talla.

2 – Gli Enti Attuatori sono:

- a) i Comuni di cui al comma 1 per gli interventi su edifici di sua proprietà o gestione e per gli interventi su edifici privati;
- b) l'Amm.ne Provinciale di Arezzo per gli interventi su edifici di sua proprietà o gestione;
- c) la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro per gli interventi su edifici di sua proprietà o gestione.

3 – Gli Enti Attuatori provvedono agli adempimenti di loro competenza, in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse.

4- I Comuni sono competenti per l'approvazione di tutti i progetti sotto il profilo urbanistico-edilizio.

5 – Gli Enti Attuatori provvedono all'ammissione a finanziamento per gli interventi su edifici di propria competenza di cui al comma 2.

6 - Nel caso di edifici di proprietà o gestione dell'Ente Attuatore, esso è competente sulla totalità dei progetti per:

- a) l'affidamento della progettazione;
- b) la verifica della rispondenza delle soluzioni progettuali sotto il profilo della ottimizzazione dei costi;
- c) il rispetto della scelta dei materiali tra quelli di non rilevante costo e con caratteristiche analoghe o simili a quelli esistenti;
- d) l'approvazione del Computo Metrico Estimativo e del Quadro Economico;
- e) l'affidamento dei lavori, la direzione ed il collaudo dei medesimi;
- f) i pagamenti conseguenti le attività sopra indicate;
- g) la rendicontazione dell'intervento;
- h) la verifica della rispondenza del progetto alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ed adeguamento impianti.**

7 - Nel caso invece di progetti relativi ad immobili di proprietà privata i Comuni devono procedere alla verifica relativa ai punti b), c) e d) del comma 4 a campione per almeno il 50% degli stessi, ivi compresi i progetti relativi alle U.M.I. estratte ai sensi del comma 1, art. 4 .

8 - Gli enti Attuatori beneficiano dei fondi assegnati alla Regione Toscana secondo quanto disposto dall'art. 6 dell'Ord. D.P.C. n° 3193/2002.

Eventuali oneri aggiunti imputabili a carenza tecnico-amministrativa dell'Ente Attuatore, sono ugualmente a carico del medesimo.

Ciascun Ente Attuatore, ai sensi dell'art. 7 Legge 109/94 e successive modificazioni, nomina all'interno della propria struttura, un Responsabile unico del procedimento relativamente a tutti gli interventi di propria competenza previsti nel piano ed è tenuto a darne comunicazione alla Regione Toscana.

Il Responsabile unico del procedimento, altresì, cura tutti i rapporti con le strutture regionali predisponendo il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati per la gestione tecnico-amministrativa degli interventi.

9 - I principi sono contenuti nel Piano Stralcio degli interventi, approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'Ord. DPC n° 3193 del 29.03.2002, che individua le linee guida, i criteri di economicità e gli elementi per la gestione degli interventi da parte degli Enti Attuatori da attuare sugli edifici assoggettati a finanziamento sulla base dei progetti esecutivi approvati, corredati di Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico.

10 - La normativa tecnica per la progettazione, l'esecuzione ed il controllo degli interventi e l'elenco descrittivo di opere sono approvati dalla Regione Toscana.

11 - Negli **edifici privati** gli interventi strutturali di riparazione dei danni e di miglioramento sismico ammessi a contributo, secondo quanto meglio definito alle Direttive regionali D.2.7 e sono così classificati:

- a) interventi minimi;
- b) interventi eccezionali.

12 - Negli **edifici pubblici** gli interventi strutturali sono volti, in linea generale, alla riparazione dei danni ed al conseguimento di un elevato miglioramento sismico; possono essere altresì previsti interventi di adeguamento sismico, con particolare riferimento all'uso di tipo strategico, secondo quanto definito dalle direttive D.2.7.

13 – Negli **edifici di culto** gli interventi strutturali devono essere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico.

13 bis – Può essere valutata l'ammissione a finanziamento di opere di demolizione e ricostruzione di porzioni anche rilevanti di edifici (privato, pubblico o di culto) alle seguenti condizioni:

- A. L'edificio sia stato danneggiato dal sisma in maniera gravissima;**
- B. L'edificio presenti murature portanti realizzate con laterizi di qualità tale da non poter ottenere un livello accettabile di resistenza attraverso la realizzazione degli interventi eccezionali;**
- C. L'edificio oggetto di intervento non sia in stato di abbandono (rudere), ne sia dimostrata l'utilizzazione in maniera continuativa, non saltuaria e possieda un livello di efficiente manutenzione;**
- D. La struttura ricostruita deve avere caratteristiche, dimensioni e destinazione d'uso uguali a quelle dell'edificio esistente e comunque deve essere conforme a tutti gli strumenti urbanistici.**

E. L'edificio oggetto di intervento non deve avere alcun tipo di vincolo storico, artistico, ambientale.

I progetti su tali edifici dovranno in ogni caso essere sottoposti a valutazione preventiva da parte di un gruppo di tecnici di tutti gli enti interessati di cui agli art. 4 comma 1 e 9 comma 1.

Il contributo massimo valutabile è rappresentato da quello calcolato moltiplicando il costo convenzionale per la superficie complessiva (art.5 comma 1B).

13 ter – Nel caso di edifici che rechino pericolo ai fini della incolumità pubblica ma abbandonati o in avanzato stato di degrado per incuria o mancanza di manutenzione, le sole opere ammissibili a finanziamento sono quelle finalizzate alla messa in sicurezza attraverso opere provvisoriale oppure attraverso la demolizione degli stessi.

14 - Le soluzioni progettuali devono tendere ad evitare l'alterazione delle caratteristiche ambientali ed architettoniche dell'edificio e la scelta delle tecniche di intervento deve essere basata su un'attenta valutazione dei costi e dei benefici strutturali al fine di rendere ottimale il rapporto costo/benefici.

15 - Negli edifici aventi caratteristiche monumentali e di rilievo architettonico, la formulazione delle proposte progettuali degli interventi di miglioramento sismico dovrà tener conto anche delle indicazioni contenute nelle: **“Istruzioni generali per la redazione di progetti di restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zona sismica”– Comitato Nazionale Prevenzione del Patrimonio Culturale dal rischio sismico (1996) approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con integrazioni e specificazioni, nella seduta del 28/11/1997 prot. 564.**

16 - La progettazione ed esecuzione degli interventi deve essere effettuata con intervento unitario su almeno un'Unità Minima di Intervento (U.M.I.).

17 – L'U.M.I è rappresentata dall'edificio se questi è isolato. Nel caso di più edifici contigui (aggregato strutturale) l'U.M.I è convenzionalmente individuata dalla struttura da terra a tetto, generalmente individuata con il numero civico della strada e servito da un unico vano scala. Ciò vale indipendentemente dalla destinazione d'uso e dal regime di proprietà (edifici residenziali, pubblici e di culto).

Le definizioni tecniche di Edificio, Unità Minima di Intervento ed Aggregato Strutturale sono meglio definite nelle D.2.7 - Istruzioni Tecniche.

18 – Le direttive regionali si applicano anche ai soggetti privati che hanno eseguito interventi ai sensi della delibera di Giunta regionale n° 1330 del 3.12.2001 *“Disciplina degli interventi edilizi di pronto intervento – primi provvedimenti – per la riparazione dei danni negli edifici danneggiati dall'evento del 26.11.01 in prov. di Arezzo”*.

I soggetti proprietari interessati dovranno produrre la documentazione e gli elaborati utili alla richiesta del contributo per i quali il Comune procederà alla valutazione di completezza chiedendo eventuali integrazioni in relazione alle presenti direttive.

Art. 2 – Interventi sugli edifici residenziali

1 - Si definisce edificio a prevalente uso residenziale, l'edificio in cui la somma delle superfici lorde non residenziali è inferiore a circa 1/3 della superficie totale dell'edificio, intesa come sommatoria delle superfici dei singoli piani dell'edificio, esclusi piani interrati, terrazze, balconi ed aggetti. In genere si intende per superficie non residenziale quella relativa ad U.I con destinazione d'uso commerciale, artigianale, produttivo.

Art. 3 – Individuazione dei soggetti privati beneficiari dei contributi

1 - Beneficiano dei contributi, ai sensi della L.61/98, i soggetti privati proprietari alla data del 26.11.01 di unità immobiliari con i seguenti requisiti:

- a) risultare danneggiate a seguito dell'evento sismico del 26.11.01 (nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico del 26.11.01);
- b) avere riportato un livello di danno gravissimo, grave o significativo (secondo la definizione contenuta nelle Istruzioni Tecniche D.2.7);
- c) conformità urbanistica e regolare pagamento I.C.I..

La mancanza anche di uno dei requisiti di cui sopra comporta la inammissibilità al contributo.

2 - Nel caso di condominio negli edifici, i requisiti di cui alle lettere a) e b) sono riferiti alle singole unità immobiliari, e il contributo è erogato per l'intervento di riparazione e miglioramento sismico avente ad oggetto l'intero edificio. Ai fini della ammissione a contributo è sufficiente che risulti danneggiata in modo grave o significativo anche una singola unità immobiliare.

3 - Le priorità per la concessione del contributo sono le seguenti:

- PRIORITÀ 1) interventi di ripristino e riduzione del rischio degli edifici residenziali (con evacuati) e di quelli destinati ad attività produttive (che hanno interrotto l'attività) dichiarati inagibili con ordinanza sindacale di sgombero.
- PRIORITÀ 2) interventi di ripristino e riduzione del rischio per quegli edifici (con qualsiasi destinazione d'uso, 1^a e 2^a casa, con qualsiasi livello di utilizzo) che non ricadono nei casi già espressi in priorità 1 ma che, per la loro particolare ubicazione, possano recare grave pericolo alla viabilità pubblica o ad altri fabbricati e per i quali è stata emessa ordinanza sindacale.
- PRIORITÀ 3) Interventi di ripristino e riduzione del rischio per quegli edifici residenziali 1^a casa ed attività produttive, Parzialmente Inagibili (PI) o Temporaneamente Inagibili (totalmente o in parte) ma agibili con provvedimenti di pronto intervento (TI), senza evacuati, che non ricadano in priorità 2 e per i quali è stata emessa ordinanza sindacale parziale o temporanea.
- PRIORITÀ 4) Interventi di ripristino e riduzione del rischio per quegli edifici residenziali con livello di danneggiamento almeno significativo, agibili (A), 1^a casa.

- PRIORITÀ' 5) Interventi di ripristino e riduzione del rischio per quegli edifici residenziali 2^a casa, Inagibili (I) o Parzialmente Inagibili (PI) o Temporaneamente Inagibili (totalmente o in parte) ma agibili con provvedimenti di pronto intervento (TI), senza evacuati, per i quali è stata emessa ordinanza sindacale e che non ricadono in priorità 2.
- PRIORITÀ' 6) Interventi di ripristino e riduzione del rischio per quegli edifici con qualsiasi destinazione d'uso e qualsiasi livello di utilizzo, con livello di danneggiamento almeno significativo e che non ricadono nelle precedenti priorità.

Nel caso di condominio negli edifici i requisiti di priorità sono riferiti alle unità immobiliari danneggiate.

4 – Per quanto riguarda i casi di cui alle priorità 1), 2) e 3) la Regione Toscana in attesa della presa d'atto del piano degli interventi da parte del Dip.to Protezione Civile, avvia tramite i Comuni colpiti dall'evento sismico, la raccolta delle segnalazioni da parte dei soggetti privati proprietari di immobili danneggiati, attraverso il modello di domanda approvato con il Piano Stralcio. Ai Comuni è fatto obbligo di invitare tempestivamente e nelle forme più appropriate, i soggetti privati ricadenti nei casi di cui sopra, a presentare la domanda entro e non oltre il 30 settembre 2002, pena la decadenza dal contributo.

5 – Per quanto riguarda i soggetti ricadenti nei casi di cui alle priorità 4), 5) e 6) laddove fossero resi disponibili ulteriori finanziamenti statali, la Regione Toscana determina la modalità con le quali il Comune deve provvedere alla pubblicazione di un apposito bando pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito.

6 - Nel caso di condominio negli edifici, la domanda è presentata dal rappresentante del condominio nella persona dell'amministratore ove esistente o del soggetto a ciò delegato mediante la delibera assembleare di approvazione della richiesta di contributo presa secondo le maggioranze di legge.

La domanda deve essere riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio e attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

Nel caso di comproprietà di un'unica unità immobiliare, la domanda è presentata dal soggetto a ciò delegato mediante delibera presa dai comproprietari con le maggioranze di legge.

7 - Il Comune attribuisce a ciascuna domanda un codice composto dal numero progressivo di arrivo e dalla sigla dei Comuni di Anghiari (AN), Arezzo (AR), Badia Tedalda (BT), Bibbiena (BI), Caprese Michelangelo (CM), Castel Focognano (CF), Chitignano (CH), Chiusi della Verna (CdV), Marciano della Chiana (MA), Monterchi (MR), Pieve Santo Stefano (PSS), Poppi (PO), Sansepolcro (SS), Sestino (SE), Subbiano (SU), Talla (TA).

8 – I Comuni entro i successivi 15 gg. provvedono a predisporre gli elenchi ordinati secondo le priorità 1), 2 e 3) e a trasmetterli alla Regione Toscana che provvederà ad elaborare il Programma Operativo .

Art. 4 – Approvazione dei progetti per edifici privati

1 - Il Comune individua, con il metodo a campione, sulla base della graduatoria definitiva il 30% delle U.M.I. che saranno oggetto di valutazione preventiva in linea tecnica da parte di un gruppo composto da tecnici di tutti gli Enti competenti per materia, **in particolare dai tecnici del S.S.R. e/o dai tecnici del Nucleo di Valutazione regionale e dai tecnici dell'U.R.T.T. di Arezzo limitatamente agli aspetti di rispondenza alla L. 64/74.**

All'interno del 30% sopracitato potranno essere direttamente inserite dai Comuni le U.M.I. di particolare rilevanza per le quali i Comuni ritengano obbligatoria la valutazione preventiva in linea tecnica **e dovranno comunque essere comprese quelle con proposte progettuali di demolizione e ricostruzione.**

Le riunioni tecniche preliminari sono convocate dal Comune competente o da un'altra struttura nel caso di accordo tra i Comuni.

Le riunioni tecniche preliminari possono essere più di una per ciascun intervento previsto e si concludono con verbali contenenti indicazioni utili e/o prescrizioni vincolanti per la stesura dei progetti esecutivi.

2 - I progetti esecutivi sono redatti in conformità alle vigenti normative in materia ed ad alle Direttive regionali D.2.7 e devono essere presentati entro e non oltre 120 gg. dalla data effettiva di inizio del procedimento esplicitamente indicata nella comunicazione comunale al proprietario di rientrare tra gli aventi diritto nella graduatoria definitiva.

Il Comune potrà prorogare con Delibera di Giunta Comunale, a sua discrezione ma fino ad un massimo di 60 gg., il termine di presentazione dei progetti, in caso di sopravvenute e motivate esigenze da parte dei tecnici professionisti e dei proprietari.

3 - Il proprietario ed il progettista sono responsabili della redazione sotto ogni profilo normativo del Computo Metrico Estimativo, del Quadro Economico.

4 - Il progettista, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, deve dichiarare esplicitamente la congruità dei prezzi applicati e la ripartizione degli interventi tra quelli ammissibili e non al finanziamento, secondo quanto previsto all'art. 12 delle presenti Direttive.

5 - Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento il Comune:

- a) approva tutti i progetti sotto il profilo urbanistico-edilizio;
- b) procede alla verifica relativa ai punti b), c) e d) del comma 6, art. 1 a campione per almeno il 50% degli stessi, ivi compresi i progetti relativi alle U.M.I. estratte ai sensi del comma 1, art. 4;
- c) per i progetti oggetto di valutazione preventiva, **in seguito alla trasmissione alla Regione Toscana di copia completa degli stessi**, richiede un parere conclusivo positivo sotto il profilo tecnico al gruppo di cui al comma 1.

Il Comune può richiedere, se necessario, correzioni e/o integrazioni ai fini del soddisfacimento delle verifiche dei punti a) e b) e, in seguito al parere del gruppo che ha svolto le valutazioni preventive, può richiedere correzioni e/o integrazioni ai fini del raggiungimento della positività del parere stesso.

Nel caso dovessero essere richieste integrazioni al progetto presentato, queste dovranno pervenire entro e non oltre 30 gg. dalla data della lettera di richiesta di integrazioni da parte del Comune.

6- Il Comune, a seguito della positività delle verifiche ammette a finanziamento i progetti. Al fine dell'ammissione il Comune può convocare, qualora lo ritenga necessario, una Conferenza di Servizi.

7 - Il Comune comunica gli esiti dell'approvazione dei progetti alla Regione Toscana, con particolare riferimento al profilo economico anche ai fini della rendicontazione e di eventuale rimodulazione.

8 – La Regione Toscana si riserva la possibilità di controllare in qualsiasi momento la rispondenza dei progetti presentati alle Istruzioni Tecniche D.2.7.

9 - I progetti, redatti in conformità alle Istruzioni Tecniche D.2.7, sono depositati all'U.R.T.T. di Arezzo, competente ai sensi della **L.64/74**.

Al fine di un'immediata identificazione dei progetti depositati relativi agli interventi oggetto delle presenti direttive, i progettisti sono tenuti ad apporre la lettera "T" (ovvero "TC" nel caso di progetti individuati ai sensi del comma 1) di colore rosso ben evidente in alto a destra del modulo per la dichiarazione del deposito ai sensi della L. 64/74.

L'U.R.T.T. provvede al controllo formale degli atti, ivi compreso l'esito della verifica di cui all'allegato 3 , **se applicabile**, e la presenza della verifica di cui all'allegato 4; relativamente ai progetti di cui al comma 1 l'U.R.T.T. deve verificare la conformità del progetto depositato al parere conclusivo di cui al punto c) del comma 5.

10 - I lavori dovranno avere inizio entro e non oltre 180 gg. dalla data di approvazione del progetto da parte del Comune.

11 - Il proprietario dovrà ultimare i lavori strutturali oggetto di finanziamento, entro il termine di 120 gg. nel caso di interventi minimi ovvero 240 gg. nel caso di interventi eccezionali dalla data di comunicazione di inizio lavori presentata al Comune.

12 - Il Comune potrà concedere deroga al termine di ultimazione dei lavori, fino ad un massimo di 90 gg., a seguito di sopravvenute e motivate ragioni da parte del proprietario.

13 – Sono ammesse varianti solo nel caso di interventi migliorativi al progetto approvato. Per l'ammissione delle varianti valgono le stesse procedure utilizzate per i relativi progetti.

14 – Il termine di ultimazione dei lavori di cui al comma 12, potrà essere prorogato di ulteriori 30 gg. da parte del Comune in caso di varianti di cui al comma precedente.

Art. 5 – Modalità di Finanziamento per edifici privati

1- Per il calcolo del contributo si considera il minore importo tra:

A - il costo dell'intervento di riparazione dei danni, di miglioramento sismico e delle opere di finitura strettamente connesse, nonché del ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture esterne degli interventi sulle parti comuni dell'intero edificio, così come risulta dagli elaborati economici (Computo Metrico Estimativo e Quadro economico) del progetto esecutivo presentato dall'interessato e redatto dal progettista incaricato dal medesimo sulla base delle direttive regionali D.3.7 - elenco descrittivo di opere, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. se non recuperabile;

e

B - l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, indicato nella tabella 1, come L1, L2, L3 o L4 più IVA, se dovuta, in funzione dello stato di danneggiamento (Allegato 1 alle D.2.7 - Istruzioni Tecniche) e della gravità delle carenze strutturali (Allegato 3 D.2.7 - Istruzioni Tecniche), per la superficie complessiva ⁽¹⁾ delle singole unità immobiliari in metri quadrati esistenti alla data del sisma, nel caso di un livello di danno esteso oltre l'80% dell'intero edificio; nel caso di danno limitato ad una porzione dell'edificio inferiore alla precedente, il contributo è determinato in misura corrispondente.

⁽¹⁾ L'art. 6, comma 3, del D.M.LL.PP. del 5 agosto 1994, T.U., pubblicato nella G.U. del 20 agosto 1994, n. 194, determina la superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa secondo quanto previsto per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria degli immobili. I garages, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non siano proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio. Di seguito si riportano i commi 1 e 3 del citato articolo:

"Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o parziale contributo dello Stato valgono le seguenti definizioni:

a) superficie utile abitabile (Su) .si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;

b) superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi - quali logge, balconi, cantinole e soffitte - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;

c) superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.

.....
Per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria: la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti. "

2 - La causalità, il livello e l'estensione del danno con riferimento alle soglie di danno definite nelle Istruzioni Tecniche D.2.7 sono certificate da professionista (Architetto / Ingegnere / Geometra / Perito) incaricato dal proprietario.

3 – L'importo di cui al comma 1 è destinato alla copertura delle spese riferite alle opere strutturali (O.S.) di riparazione dei danni e di miglioramento sismico, alle opere di finitura (O.F.) strettamente connesse alle O.S ed alle spese tecniche per le competenze professionali (S.T.) e dovrà essere così ripartito.

Le spese relative alle Opere di Finitura sono finanziabili nel limite massimo del 30% delle Opere Strutturali ammesse a finanziamento.

Le Spese Tecniche sono finanziabili per un importo massimo del 15% del costo dei lavori ammissibili a finanziamento (O.S.+O.F.).

All'importo di cui al comma 1 sono da aggiungere gli oneri sostenuti per l'applicazione del decreto legislativo n. 494/96, che vengono finanziati integralmente.

4 – La Regione Toscana elabora il Programma Operativo a seguito della comunicazione da parte dei Comuni degli elenchi ordinati secondo le priorità 1), 2 e 3).

Sulla base del Programma Operativo la Regione Toscana assegna le risorse ai Comuni secondo le seguenti modalità:

- a) 50% alla trasmissione ai Comuni del Programma Operativo;
- b) il restante 50% attraverso la rendicontazione dello stato di attuazione degli interventi e comunque dietro richiesta del Comune.

5- Il Comune, in qualità di Ente Attuatore, sulla base dei costi desunti dal quadro economico allegato al progetto esecutivo e tenendo conto dell'eventuale anticipazioni effettuate, provvede all'assegnazione del contributo al proprietario o legittimo rappresentante con le seguenti modalità:

- a) anticipo del 15% dell'importo di cui al Piano Operativo quale acconto alle spese di progettazione;
- b) pagamenti fino al 70% dell'importo di cui al comma 1 (importo approvato) al netto dell'anticipo di cui al punto a) alla data di comunicazione di inizio dei lavori ed in corso d'opera in base allo stato di attuazione degli interventi;
- c) saldo finale alla conclusione dei lavori.

6 – Il saldo di cui al punto c) del comma 5 è assegnato dal Comune dopo l'accertamento positivo a lavori ultimati da parte l'U.R.T.T. di competenza.

7 –Le eventuali varianti di cui al comma 13, art.4 sono finanziabili nel limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo.

8 – Di seguito si riportano le tabelle 1-2-3 di riferimento per la determinazione del costo base massimo ammissibile:

Tabella 1 – Edifici in muratura: livelli di costo base massimo ammissibile

	Danno SIGNIFICATIVO	Danno GRAVE	Danno GRAVISSIMO
Classe di Carenza BASSA	L1	L2	L3
Classe di Carenza MEDIA	L1	L2	L3
Classe di Carenza ALTA	L3	L3	L4

I livelli di costo sono determinati in funzione della soglia di danneggiamento (Allegato 1 alle D.2.7 - Istruzioni Tecniche) e della gravità delle carenze strutturali (vulnerabilità) – Allegato 3 D.2.7 - Istruzioni Tecniche.

Tabella 2 – Costi base massimi ammissibili

LIVELLO DI COSTO	IMPORTO Euro/mq
L4	400,00
L3	330,00
L2	250,00
L1	180,00

I costi di cui alla suddetta tabella 2 devono essere aumentati delle vigenti aliquote IVA.

Tabella 3 – Coefficienti moltiplicatori per tipologie di edifici

I costi base massimi ammissibili di cui alla precedente tabella 2 si applicano alle diverse tipologie di edifici con i coefficienti moltiplicatori, non cumulabili tra loro, indicati nella seguente tabella:

	TIPOLOGIE DI EDIFICI	COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
A	Edifici civili.	1.0
B	Edifici sottoposti a tutela ai sensi della legge 1089/39, edifici a carattere monumentale, edifici di culto.	1.2
C	Edifici adibiti ad attività produttive.	0.8
D	Edifici adibiti ad annessi agricoli, box auto, ecc.	0.4

Art. 6 – Decadenza dal finanziamento per edifici privati

1 - Il proprietario di U.I. decade dal finanziamento qualora:

- a) non presenti il progetto esecutivo entro i termini indicati al comma 2 dell'art. 4;
- b) non inizi i lavori entro i termini indicati al comma 10 dell'art. 4;
- c) non provveda alla conclusione dei lavori entro i termini di cui al comma 11 dell'art. 4 e l'eventuale termine concesso in deroga dal Comune al proprietario ai sensi dei commi 12 e 14 dell'art. 4;
- d) si siano accertate violazioni alla normativa nazionale e regionale (L. 64/74, L. 1086/71 e decreti attuativi, L.R. 88/82);
- e) non presenti le integrazioni al progetto entro il termine indicato all'art. 4 comma 5;

2 - I proprietari di una Unità Minima d'Intervento decadono dal finanziamento, qualora un solo proprietario di U.I. facente parte della stessa U.M.I. rinunci al finanziamento e gli altri proprietari non abbiano deciso, in sede di assemblea, di farsi carico delle spese di miglioramento strutturale dell'edificio relative al proprietario che abbia rinunciato.

3 - Il Comune provvederà alla revoca del finanziamento con il recupero delle eventuali somme anticipate, ivi comprese le eventuali spese necessarie a tale scopo.

Art. 7 – Interventi sugli edifici pubblici e di culto

1 - Si definisce edificio pubblico quello destinato ad uso pubblico, con particolare riferimento a quelli con funzione di tipo strategico per il governo delle istituzioni, per l'erogazione di servizi alla collettività ed ai fini di protezione civile.

2 – Si definisce edificio di culto quello destinato alle attività religiose. Laddove strutturalmente connessi all'edificio di culto si rilevino anche edifici per la residenza del parroco o comunque connessi alle attività religiose, gli interventi dovranno essere eseguiti con Unitarietà d'intervento.

Art. 8 – Individuazione degli edifici pubblici e di culto beneficiari dei contributi

1 - Beneficiano dei contributi, ai sensi della L. 61/98, gli edifici pubblici che alla data del 26.11.01 possiedono i seguenti requisiti:

- a) risultare danneggiati a seguito dell'evento sismico del 26.11.01 (nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico del 26.11.01);
- b) avere riportato danni di tipo significativo/grave/gravissimo (secondo le definizioni contenute nelle Istruzioni Tecniche D.2.7).

2 – La scelta degli edifici pubblici inseriti nel Piano Stralcio si basa sui seguenti requisiti:

- a) inagibilità dell'edificio o infrastruttura;
- b) rilevanza d'uso;
- c) induzione di rischio su strade, altri edifici e/o persone;
- d) valore monumentale o storico.

Art. 9 – Approvazione dei progetti per edifici pubblici e di culto

1 – In sede di riunioni tecniche preliminari tutti progetti sono oggetto di valutazione preventiva in linea tecnica da parte di un gruppo composto da tecnici di tutti gli Enti competenti per materia, **in particolare dai tecnici del S.S.R. e/o dai tecnici del Nucleo di Valutazione regionale e dai tecnici dell'U.R.T.T. di Arezzo limitatamente agli aspetti di rispondenza alla L. 64/74.**

2 - I progetti esecutivi redatti in conformità alle vigenti normative ed alle Direttive regionali D.2.7 e loro specifiche integrazioni riportate negli allegati devono essere presentati entro e non oltre 120 gg. dalla data effettiva di inizio del procedimento.

L'Ente Attuatore potrà prorogare con proprio atto, a sua discrezione ma fino ad un massimo di 60 gg., il termine di presentazione dei progetti, in caso di sopravvenute e motivate esigenze da parte dell'Ente Attuatore e dei tecnici professionisti.

3 – L'Ente Attuatore ed il progettista sono responsabili, sotto il profilo della ottimizzazione dei costi e della redazione del Computo Metrico Estimativo, del Quadro Economico, sotto ogni profilo normativo.

4 - Il progettista, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, deve dichiarare esplicitamente la congruità dei prezzi applicati e la ripartizione degli interventi tra quelli ammissibili e non ammissibili al finanziamento, secondo quanto previsto all'art. 12 delle presenti Direttive.

5 - I Comuni sono competenti per l'approvazione di tutti i progetti sotto il profilo urbanistico-edilizio.

6 - Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento l'Ente Attuatore:

- a) tiene conto dell'approvazione di cui al comma 5;
- b) procede alla verifica relativa ai punti **b), c) e d) e h)** del comma 6, art. 1;
- c) richiede un parere conclusivo positivo sotto il profilo tecnico al gruppo di cui al comma 1.

L'Ente Attuatore può richiedere ai progettisti, se necessario, correzioni e/o integrazioni ai fini del soddisfacimento delle verifiche dei punti a) e, in seguito al parere del gruppo che ha svolto le valutazioni preventive, può richiedere correzioni e/o integrazioni ai fini del raggiungimento della positività del parere stesso.

Nel caso dovessero essere richieste integrazioni al progetto presentato, queste dovranno pervenire entro e non oltre 30 gg. dalla data della lettera di richiesta di integrazioni da parte dell'Ente Attuatore.

7 L'Ente Attuatore, a seguito della positività delle verifiche di cui al comma 6, ammette a finanziamento i progetti.

Al fini dell'ammissione il Comune competente per territorio può convocare, se necessario, una Conferenza di Servizi.

8 – L’Ente Attuatore comunica gli esiti dell’approvazione dei progetti alla Regione Toscana, con particolare riferimento al profilo economico anche ai fini della rendicontazione e di eventuale rimodulazione.

9 – L’Ente Attuatore deve dichiarare esplicitamente i nominativi dei professionisti e delle Imprese edili contattate, l’importo dei preventivi offerti, i ribassi d’asta applicati ed il criterio per l’assegnazione dell’incarico e dei lavori.

10 - I progetti, redatti in conformità alle Istruzioni Tecniche D.2.7, sono depositati all’U.R.T.T. di Arezzo, competente ai sensi della **L.64/74**.

Al fine di un’immediata identificazione dei progetti depositati relativi agli interventi oggetto delle presenti direttive, i progettisti sono tenuti ad apporre la lettera “TC” di colore rosso ben evidente in alto a destra del modulo per la dichiarazione del deposito ai sensi della L. 64/74.

L’U.R.T.T. provvede al controllo formale degli atti, ivi compreso l’esito della verifica di cui all’allegato 3, **se applicabile**, e la presenza della verifica di cui all’allegato 4; deve verificare la conformità del progetto depositato al parere conclusivo di cui al punto c) del comma 6.

11 - I lavori dovranno avere inizio entro e non oltre 180 gg. dalla data di ammissione a finanziamento del progetto da parte dell’Ente Attuatore

12 – L’Ente Attuatore dovrà ultimare i lavori strutturali oggetto di finanziamento, entro il termine di 120 gg. nel caso di interventi minimi ovvero 240 gg. nel caso di interventi eccezionali dalla data di comunicazione di inizio lavori.

13 – L’Ente Attuatore potrà concedere deroga al termine di ultimazione dei lavori, fino ad un massimo di 90 gg., a seguito di sopravvenute e motivate ragioni.

14 – Sono ammesse varianti solo nel caso di interventi migliorativi al progetto approvato. Per l’ammissione delle varianti valgono le stesse procedure utilizzate per l’ammissione dei progetti.

15 – Il termine di ultimazione dei lavori di cui al comma 12, potrà essere prorogato di ulteriori 30 gg. da parte dell’Ente Attuatore in caso di varianti di cui al comma precedente.

Art. 10 – Modalità di Finanziamento per edifici pubblici e di culto

1 - Sono ammessi a contributo, nel limite massimo dell’importo riportato nel Piano Stralcio, gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento o adeguamento sismico e le relative opere di finitura ed impianti strettamente connesse a tali interventi.

2 - La causalità e il livello di danno con riferimento alle soglie di danno definite nelle Istruzioni Tecniche D.2.7 sono certificate dal professionista (Architetto / Ingegnere / Geometra / Perito) incaricato dall’Ente Attuatore.

3 - Nel caso di edifici con danno grave o gravissimo con rilevante estensione tale da richiedere una ristrutturazione sostanziale dell’intero edificio, sono ammessi a totale carico

delle risorse assegnate con l'Ord. D.P.C. 3193/02 gli interventi di finitura ed impianti non strettamente connessi agli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento ed adeguamento sismico.

4 - Le opere di tipo impiantistico devono rispondere ai requisiti dettati dalle vigenti normative di settore.

5 – Nel caso l'Ente Attuatore ritenga di avvalersi di relazioni tecniche preliminari (studi di fattibilità, analisi della vulnerabilità e dei danni, progettazioni di massima), predisposte dagli esperti scientifici ai fini delle attività a supporto dei tecnici regionali, le spese sostenute saranno detratte dal finanziamento complessivo.

6 – L'importo di cui al comma 1 è destinato alla copertura delle spese riferite alle opere strutturali (O.S.) di riparazione dei danni e di miglioramento sismico, alle opere di finitura (O.F.) strettamente connesse alle O.S ed alle spese tecniche per le competenze professionali (S.T.) e dovrà essere così ripartito.

Le spese relative alle Opere di Finitura sono finanziabili nel limite massimo del 30% del loro costo, fatto salvo quanto stabilito nel comma 3 del presente articolo.

Le Spese Tecniche sono finanziabili per un importo massimo del 15% del costo dei lavori ammissibili a finanziamento (O.S.+O.F.).

All'importo di cui al comma 1 sono da aggiungere gli oneri sostenuti per l'applicazione del decreto legislativo n. 494/96, che vengono finanziati integralmente.

7 – La Regione Toscana assegna le risorse, dietro richiesta degli Enti Attuatori, sulla base del Piano degli Interventi e dello stato di attuazione degli stessi.

8- La Regione Toscana, sulla base del Piano degli Interventi, sulla base dei costi desunti dal quadro economico allegato al progetto esecutivo e tenendo conto dell'eventuale anticipazioni effettuate, provvede all'assegnazione del contributo al proprietario o legittimo rappresentante con le seguenti modalità:

- a) anticipo del 15% dell'importo di cui al Piano degli Interventi quale acconto alle spese di progettazione;
- b) erogazione del 50% dell'importo dei lavori affidati in appalto al netto dell'anticipo di cui al punto a) all'affidamento dei lavori;
- c) erogazione fino al massimo dell'80% dell'importo dei lavori affidati in appalto al netto dell'anticipo di cui al punto a) al raggiungimento del 40% dell'importo del quadro economico ammesso a finanziamento al netto delle economie di appalto;
- d) saldo finale alla conclusione dei lavori.

9 – Il saldo di cui al punto d) del comma 8 è assegnato dopo l'accertamento positivo a lavori ultimati da parte l'U.R.T.T. di competenza e alla trasmissione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo.

10 –Le eventuali varianti di cui al comma 14, art.9 sono finanziabili nel limite massimo dell'importo di cui al Piano degli Interventi.

Art. 11 – Decadenza dal finanziamento per edifici pubblici e di culto

1 – L’Ente Attuatore decade dal finanziamento qualora:

- a) non presenti il progetto esecutivo entro i termini indicati al comma 2 dell’art. 9;
- b) non inizi i lavori entro i termini indicati all’art. 9 comma 11;
- c) non provveda alla conclusione dei lavori entro i termini di cui al comma 12 dell’art. 9 e l’eventuale termine concesso in deroga ai sensi del comma 13 e 15 dell’art. 9;
- d) si siano accertate violazioni alla normativa nazionale e regionale (L. 64/74, L. 1086/71 e decreti attuativi, L.R. 88/82);
- e) non presenti le integrazioni al progetto entro il termine indicato all’art. 9 comma 6.

2 – L’Ente Attuatore provvederà alla restituzione del finanziamento, ivi comprese le eventuali spese necessarie a tale scopo secondo le indicazioni dettate dalla Regione Toscana.

Art. 12– Categoria delle opere

1 - Nella redazione dei progetti di riparazione dei danni e di miglioramento sismico o adeguamento degli edifici e successivamente nell’accertamento della regolare esecuzione dei lavori devono essere tenute distinte le seguenti categorie di opere:

- a) Opere “A” (*finanziabili*)- le opere strutturali di riparazione dei danni e di miglioramento sismico o adeguamento, **comprese eventuali opere di cui all’art.1 commi 13bis e 13ter**, così suddivise:
 - Opere “A1” - le opere strutturali strettamente necessarie all’edificio;
 - Opere ”A2” - le opere strutturali conseguenti a limitati interventi, agli edifici adiacenti.
- b) Opere “B” - le opere di ripristino delle finiture e degli impianti tecnologici “strettamente conseguenti” alla esecuzione delle “opere A” (B1 e B2) e quelle non strettamente conseguenti alle opere “A” ma alla rilevante estensione del danno; tali opere devono essere realizzate con impiego di materiali di scelta commerciale, di non rilevante costo e con caratteristiche analoghe o simili a quelle esistenti e descritte negli elaborati progettuali dello stato di fatto, così suddivise:
 - Opere ”B1” - le opere di ripristino strettamente necessarie all’edificio;
 - Opere ”B2” - le opere di ripristino, che attengono a limitati interventi agli edifici adiacenti;
 - Opere “B3” – le opere di finitura ed impianti non strettamente connesse agli interventi di tipo “A” ma conseguenti, nei casi di edifici pubblici danneggiati in modo grave o gravissimo, con rilevante estensione tale da richiedere una ristrutturazione sostanziale dell’intero edificio.Le spese relative alle Opere “B” sono *finanziabili nel limite massimo del 30% delle opere strutturali “A”*.
- c) Opere “C” (*finanziabili*) - le opere relative ad interventi di consolidamento dei terreni o di realizzazione di opere speciali nel sottosuolo connesse alla salvaguardia degli edifici.

- d) Opere "D" - competenze professionali comprensive di tutte le fasi di indagini di carattere geologico, geotecnico e strutturale, le fasi di redazione dei progetti, l'esecuzione ed il controllo degli interventi.

Le spese relative alle opere "D" sono finanziabili nel limite massimo del 15% del costo dei lavori ammissibili a finanziamento quale risulta dal Quadro economico. Sono da ritenersi esclusi dal computo del 15% per le competenze professionali gli oneri sostenuti per l'applicazione del decreto legislativo n.494/96.

Nel Quadro Economico le "Opere D" devono essere chiaramente distinte:

- 1) le parcelle dovute al o ai progettista/i;
- 2) i compensi per consulenze o altri professionisti incaricati di indagini, rilievi, etc.;
- 3) le spese per indagini, rilievi, saggi e sondaggi sia di tipo diagnostico che geologico-tecnico, etc., al fine di acquisire elementi utili alla redazione dello stato di fatto;
- 4) compensi per la Direzione dei Lavori;
- 5) contributi previdenziali.

Per interventi di particolare complessità tecnica o inerenti ad opere che rivestano rilevante interesse artistico, gli oneri di cui sopra possono essere ammessi al finanziamento anche se superiori alla quota del 15% dell'ammontare dell'intervento.

L'ammissione è disposta dagli uffici della Regione Toscana, su motivata richiesta dell'ente attuatore entro 30 giorni dall'affidamento della progettazione.

- e) Opere "E" (*non finanziabili*)- tutti i costi non compresi nelle precedenti opere. Sono comprese le opere di miglioramento sismico ed i relativi costi (ivi compresi le competenze professionali e le opere di finitura) che, anche se in linea generale compatibili con le Direttive regionali, sono eccedenti i limiti del contributo ammesso a finanziamento;

In questo caso si provvederà a distinguere le opere secondo le seguenti categorie:

- EA) le opere edilizie strutturali;
- EB) le opere di finitura, degli impianti, etc.;
- EC) le opere geologico-tecniche, etc.;
- ED) gli oneri di progettazione, direzione lavori e collaudo, etc relativi alle opere EA, EB, EC.

2 - Nella redazione dei computi metrici e computi metrici estimativi vanno evidenziate e successivamente tenute distinte le varie categorie di opere ed i relativi importi totali, secondo i modelli di compilazione descritti nelle direttive regionali D.3.7.

3 - Nella redazione del Quadro Economico devono essere determinati (o riportati) gli importi relativi all'I.V.A.

Art. 13 - Modalità di Vigilanza sul Programma Operativo

1 - La Giunta Regionale attraverso la **Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali provvederà** a vigilare sull'attuazione del Piano degli interventi ad inviare al Dip.to per il Coordinamento della Protezione Civile opportune relazioni e tabelle sullo stato di avanzamento dell'iniziativa sulla base dei dati trasmessi dagli Enti Attuatori.

2 - L'Ente Attuatore deve rendicontare alla Regione Toscana lo stato di avanzamento dei lavori.

3 – In riferimento agli interventi su edifici privati individuati al comma 1, art. 4, il gruppo di valutazione di cui allo stesso comma si attiverà, anche durante la fase di esecuzione dei lavori, al fine di fornire indirizzi, consulenze e verificare la corretta esecuzione degli stessi.

La Regione Toscana si riserva comunque la possibilità di controllare in qualsiasi momento la corretta esecuzione di tutti i lavori in esecuzione o eseguiti.

4 - In riferimento a tutti gli interventi su edifici pubblici e di culto individuati al comma 1, art. 9, il gruppo di valutazione di cui allo stesso comma si attiverà, anche durante la fase di esecuzione dei lavori, al fine di fornire indirizzi, consulenze e verificare la corretta esecuzione degli stessi.

5 – La Regione Toscana potrà avvalersi di esperti della comunità scientifica nazionale per le attività tecniche di aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, esecuzione e verifica degli interventi e per le attività di supporto ai tecnici regionali del Nucleo di Valutazione e dei tecnici degli U.R.T.T. competenti per territorio, per le fasi di indirizzo e valutazione preventiva delle soluzioni progettuali degli interventi. L'ufficio competente del Dip.to Politiche Territoriali ed Ambientali, provvede all'individuazione ed alla nomina degli esperti per i quali è previsto il rimborso delle spese ed un compenso giornaliero a vacanza.